

<b>Allegato 2 (*)</b>
<b>al Regolamento del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza Art. 10 (1)</b>
<b>PROPEDEUTICITA':</b>
Ai fini del superamento degli esami sono disposte le seguenti propedeuticità:
Diritto fallimentare I rispetto a Diritto fallimentare II
Diritto processuale amministrativo I rispetto a Diritto processuale amministrativo II
Diritto internazionale pubblico I rispetto a Diritto internazionale pubblico II
Diritto penale II rispetto a Diritto penale III
Diritto costituzionale comparato rispetto a Diritto costituzionale comparato II
Diritto regionale rispetto a Diritto regionale II
Medicina legale e delle assicurazioni rispetto a Medicina legale e delle assicurazioni II
Non è inoltre consentito affrontare esami in alcun settore scientifico disciplinare prima di avere recuperato integralmente l'eventuale debito formativo in quel settore

(\*) Valido anche per i Corsi di laurea specialistica in Studi Giuridici costituzionali e per la P.A., Studi Giuridici d'Impresa e Studi Giuridici europei, internazionali e comparati.

---

(1) Approvato con delibera del CdF dd. 09.10.02, Verbale n. 13, punto 4.  
Emendato con delibera del CdF dd. 18.05.05, Verbale n. 7, Allegato 4